

XVI LEGISLATURA

GIUSTIZIA (2^a)

MARTEDÌ 8 GIUGNO 2010
171^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
BERSELLI

Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati e Caliendo.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REFERENTE

Omissis

(1440) *Disposizioni in materia di procedimento penale, ordinamento giudiziario ed equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo. Delega al Governo per il riordino della disciplina delle comunicazioni e notificazioni nel procedimento penale, per l'attribuzione della competenza in materia di misure cautelari al tribunale in composizione collegiale, per la sospensione del processo in assenza dell'imputato, per la digitalizzazione dell'Amministrazione della giustizia, nonché per la elezione dei vice procuratori onorari presso il giudice di pace*

(191) **COSSIGA.** - *Modifiche al codice di procedura penale in materia di divieto di chiamare il Presidente della Repubblica a testimoniare*

(214) **COSSIGA.** - *Modifiche al codice di procedura penale in materia di ricorso per cassazione*

(390) **D'AMBROSIO ed altri.** - *Modifica degli articoli 568 e 616 del codice di procedura penale in materia di introduzione di un deposito cauzionale, per il ricorso in cassazione delle parti private, da devolvere allo Stato in caso di rigetto o di inammissibilità*

(394) **BENEDETTI VALENTINI.** - *Modifica della tabella A allegata alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, concernente la determinazione della competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati*

(395) **BENEDETTI VALENTINI.** - *Nuove disposizioni per la determinazione del tribunale competente per il riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva*

(509) **D'AMBROSIO ed altri.** - *Modifiche al codice di procedura penale in materia di udienza preliminare e di procedimenti speciali*

(584) **LI GOTTI ed altri.** - *Disposizioni per l'accelerazione e la razionalizzazione del processo penale, nonché in materia di prescrizione dei reati, tenuità del fatto, recidiva, e criteri di ragguaglio tra pene detentive e pene pecuniarie, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*

(738) **D'AMBROSIO ed altri.** - *Modifica del sistema delle notificazioni, del giudizio direttissimo e del sistema delle impugnazioni per adeguarli al rito accusatorio, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Partito Democratico, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*

(839) **LI GOTTI ed altri.** - *Disposizioni in materia di revisione a seguito di sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*

(1274) CENTARO ed altri. - Modifiche al codice di procedura penale in materia di attuazione del principio costituzionale dell'imparzialità dei magistrati

(1287) D'ALIA. - Modifiche alla normativa in materia di notifiche di atti nel procedimento penale

(1826) VALENTINO e MUGNAI. - Modifica degli articoli 422, 468, 498, 499, 501, 506, 507, 525 e 238 - bis del codice di procedura penale, in materia di esame incrociato e acquisizione delle sentenze irrevocabili

(1892) PORETTI e PERDUCA. - Modifiche all'articolo 303 del codice di procedura penale, per la riduzione dei termini di durata massima della custodia cautelare, e all'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di semplificazione delle procedure per la liberazione anticipata

(1912) VALENTINO ed altri. - Modifica degli articoli 192 e 195 del codice di procedura penale in materia di valutazione della prova e di testimonianza indiretta

- e petizioni nn. 482, 484, 534, 607 e 652 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 1440, 191, 214, 390, 394, 395, 509, 584, 738, 839, 1274, 1287 e 1912, congiunzione con l'esame dei disegni di legge nn. 1826 e 1892 e rinvio. Esame dei disegni di legge nn. 1826 e 1892, congiunzione con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 1440, 191, 214, 390, 394, 395, 509, 584, 738, 839, 1274, 1287 e 1912 e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana del 26 gennaio scorso.

Il relatore **LONGO** (PdL) illustra dapprima il disegno di legge n. 1892, il quale è volto a ridurre drasticamente i tempi di custodia cautelare in carcere in attesa del processo. Più nel dettaglio, l'articolo 1 del disegno di legge dimezza tutti i termini previsti dall'articolo 303 del codice di procedura penale. L'articolo 2 incide invece sulla legge sull'ordinamento penitenziario, da un lato ampliando da quarantacinque a sessanta i giorni di sconto di pena per ogni semestre ai fini della liberazione anticipata per buona condotta, e dall'altro ampliando le possibilità di ricorso al beneficio dell'affidamento al servizio sociale.

Passa quindi ad illustrare il disegno di legge n. 1826, il quale interviene su alcuni articoli del codice di procedura penale, al fine di rendere l'interrogatorio incrociato coerente con l'impianto accusatorio del nostro sistema processual-penalistico. In particolare, il provvedimento interviene in primo luogo sull'articolo 422 in materia di attività di integrazione probatoria del giudice.

Ulteriori modifiche sono poi apportate all'articolo 498, il quale disciplina l'esame diretto e il controesame dei testimoni.

Dopo aver illustrato le modifiche apportate all'articolo 468, relativo alla citazione di testimoni, periti e consulenti tecnici, si sofferma sull'articolo 4 del disegno di legge, il quale apporta modifiche all'articolo 499 del codice di rito, che detta le regole per l'esame testimoniale. Si sofferma quindi sugli articoli 5 e 6, i quali apportano modifiche rispettivamente all'articolo 501, sull'esame dei periti e dei consulenti tecnici, e all'articolo 506, sui poteri del presidente in ordine all'esame dei testimoni e delle parti private. Di particolare rilievo sono poi le modifiche apportate all'articolo 507, relativo all'ammissione di nuove prove.

Dà conto infine degli articoli 8 e 9, con i quali si modificano gli articoli 525 sull'immediatezza della deliberazione e 238-bis, in materia di sentenze irrevocabili. Conclude, proponendo la congiunzione dei disegni di legge da ultimo illustrati agli altri provvedimenti in materia di riforma del processo penale.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.